



PROVINCIA DI CHIETI
MACROSTRUTTURA F
Servizio : CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEL RILASCIO DEL TESSERINO VENATORIO REGIONALE E DELL'ESERCIZIO VENATORIO DA PARTE DEGLI AGENTI DI VIGILANZA – ARTICOLI 19 E 51 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2004 – E DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE.

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 32 del 14.06.2005)

ARTICOLO 1

1. Gli agenti di vigilanza elencati nell'art. 51 commi 1 e 5 della legge regionale n. 10/2004 e precisamente:

- A. agenti dipendenti della Provincia che rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in conformità a quanto disposto dalla lett. a) comma 1, dell'art. 27 della Legge 157/1992;
- B. ufficiali e sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato;
- C. guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali;
- D. ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
- E. guardie giurate comunali;
- F. guardie giurate forestali e campestri;
- G. guardie private giurate riconosciute ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cui utilizzo è previsto, altresì, per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie;
- H. guardie ecologiche e zoofile riconosciute

ai sensi del comma 9 della L.R. 10/2004 non possono esercitare l'attività venatoria sul territorio della provincia di Chieti se svolgono il proprio effettivo servizio sul territorio della provincia di Chieti.

ARTICOLO 2

1. Gli agenti di vigilanza di cui all'elenco da A a H del precedente articolo 1 che non svolgono effettivo servizio presso il territorio della provincia di Chieti, in sede di richiesta di rilascio del tesserino regionale per l'esercizio venatorio, sono tenuti ad attestare tale condizione mediante

dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modifiche.

ARTICOLO 3

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 51 della L.R. 10/04 la Provincia può concedere deroga al divieto di cui al precedente articolo 1.

2. Con riferimento all'elenco di cui all'articolo 1, la deroga non è concedibile ai seguenti agenti di vigilanza:

- A. agenti dipendenti della Provincia che rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in conformità a quanto disposto dalla lett.a) comma 1, dell'art.27 della Legge 157/1992;
- B. ufficiali e sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato;
- C. guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali;
- E. guardie giurate comunali;
- F. guardie giurate forestali e campestri;
- G. guardie private giurate riconosciute ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cui utilizzo è previsto, altresì, per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie;
- H. guardie ecologiche e zoofile riconosciute.

3. La deroga sarà concessa agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, non ricompresi nel precedente comma 2, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- nel periodo di apertura della stagione venatoria di riferimento del tesserino venatorio regionale, gli agenti non svolgono prevalenti funzioni di vigilanza in campo venatorio nell'ambito del territorio della Provincia di Chieti.
- non esistano incompatibilità generali all'esercizio venatorio derivanti dall'attività professionale svolta.

ARTICOLO 4

1. La deroga di cui al precedente articolo 3 ha durata annuale (*meglio da intendersi come stagione venatoria di riferimento del tesserino venatorio*) e viene rilasciata con determinazione del dirigente del servizio caccia, previa richiesta da parte dell'agente di vigilanza interessato.

2. Gli agenti di vigilanza interessati, ricadenti nelle condizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 3, per l'esercizio venatorio devono ogni anno produrre istanza di deroga, in carta semplice, allegando alla stessa *dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modifiche*.

3. *Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità delle deroghe rilasciate precedentemente alla validità del regolamento medesimo. In tal caso gli agenti di vigilanza interessati dovranno proporre, ai sensi e con le modalità di cui al presente regolamento, nuova richiesta di deroga che potrà essere rilasciata esclusivamente in conformità ai criteri di cui al precedente articolo 3.*

4. *La determinazione di deroga deve essere conservata unitamente al tesserino venatorio per il controllo durante l'esercizio dell'attività venatoria. In caso di inosservanza della disposizione di*

cui al presente comma, la deroga concessa viene revocata, nel caso non venga esibita, entro sette giorni dal controllo, all'Ufficio dell'Agente pubblico ufficiale che ha effettuato il controllo stesso.

ARTICOLO 5

1. I cacciatori residenti in Provincia di Chieti e non ricadenti nella fattispecie di cui al precedente articolo 1, in sede di richiesta di rilascio del tesserino regionale per l'esercizio venatorio sono tenuti ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L.R. 10/2004 a certificare la propria professione mediante esibizione, al funzionario addetto al rilascio del tesserino, di certificazione attestante la professione svolta ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modifiche circa la professione svolta ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modifiche circa la non sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 51 della LR 10/2004.

Sono esentati dall'adempimento di cui al presente comma i cacciatori con età superiore ai settanta anni già compiuti al momento della richiesta del tesserino venatorio.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003, i tesserini regionali per l'esercizio venatorio vengono rilasciati a tutti i richiedenti con le seguenti modalità:

- Per i cacciatori residenti in Provincia di Chieti non rientranti nella fattispecie di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 51 della LR 10/2004, il funzionario addetto al rilascio del tesserino NON deve apporre sul tesserino alcuna dicitura;*
- Per i cacciatori che svolgono funzioni di vigilanza ed ai quali è stata concessa deroga di cui al precedente articolo 3 il funzionario addetto al rilascio del tesserino deve apporre sul tesserino la dicitura: **AGENTE DI VIGILANZA CON DEROGA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____ DEL ____;***
- Per gli agenti di vigilanza ai quali non è concessa la deroga, il funzionario addetto al rilascio del tesserino deve apporre sul tesserino la dicitura **AGENTE DI VIGILANZA OPERANTE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI.***

*In questo caso nella sezione dell'ambito territoriale di caccia di iscrizione va apposta la dicitura **DIVIETO DI CACCIA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI.***

ARTICOLO 6

1. Le guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, così come previsto dall'art. 27 comma 7 della L. 157/92 e dall'art. 51 comma 11 della L.R. 10/04, svolgono la propria attività sotto il coordinamento della Provincia.

2. Ai fini del coordinamento delle attività di vigilanza venatoria, le guardie venatorie volontarie che esercitano anche l'attività venatoria, devono comunicare in forma scritta al competente Ufficio Caccia della Provincia i seguenti dati:

- le giornate in cui si rendono disponibili all'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria volontaria;
- per ciascuna giornata: il luogo (ove intendono svolgere l'attività di volontariato) e l'orario (se mezza giornata o giornata intera).

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 deve coprire almeno due settimane consecutive successive di attività di vigilanza venatoria volontaria e deve essere effettuata almeno una settimana prima dell'inizio delle relative attività. Non è consentito svolgere alcuna attività di vigilanza venatoria volontaria in assenza della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Eventuali variazioni devono sempre essere preventivamente comunicate all'ufficio caccia della

Provincia ed in particolare:

- le giornate aggiuntive devono essere sempre comunicate in forma scritta almeno una settimana prima;
- le giornate soppresse devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno il giorno prima.

5. Le guardie venatorie volontarie, che esercitano anche l'attività venatoria, non possono svolgere attività di vigilanza venatoria al di fuori delle giornate indicate nella comunicazione di cui al precedente comma 2.

6. L'ufficio caccia provinciale trasmette con immediatezza le comunicazioni di cui al precedente comma 2 al Comando del Corpo di Polizia provinciale, che ne terrà conto per la programmazione delle attività di controllo da parte degli agenti del corpo.

7. Ai sensi dell'art. 27 comma 5 della L. 157/92 alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. Le guardie venatorie volontarie di cui al comma 2, durante l'esercizio delle attività di vigilanza venatoria, sono tenute a portare con sé copia della comunicazione di cui al precedente comma 2 per eventuali controlli da parte degli organi di polizia giudiziaria deputati.

6. L'attività di vigilanza venatoria svolta dalle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste, non può assolutamente considerarsi attività di lavoro subordinato e/o di collaborazione, ed è esercitata in piena ed esclusiva autonomia assumendo tutti gli oneri e i rischi del caso, di qualsiasi natura essi siano. Prima di intraprendere qualsiasi attività, le suddette guardie venatorie volontarie, devono sottoscrivere, per accettazione, copia del presente regolamento, dichiarando espressamente di sollevare l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, direttamente o indirettamente legate all'attività di vigilanza venatoria volontaria.

7. La Provincia organizza, così come previsto dall'art. 51 comma 10 della L. 10/04, corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo può comportare la revoca del decreto autorizzativo allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria.